

84/16

N. 2017

Avv. MONICA PAGANO
Via Solferino, 15
25122 BRESCIA (BS)
Cod. Fisc.: PGN MNC 83T58 B157P
Partita I.V.A.: 03078530981



Tribunale Ordinario di Venezia

Sezione I Civile

Il Giudice dott.ssa _____ hi,

letta l'istanza presentata da _____ ai sensi
degli artt. 14 *ter* e ss. L. 3/2012 nonché della integrazione depositata il
6.7.2017;

ritenuta la competenza di questo Tribunale, stante la residenza degli istanti
in san Donà di Piave (VE);

rilevato che gli istanti non hanno fatto ricorso, nel precedenti cinque anni, ai
procedimenti di cui alla L. 3/2012;

rilevato che gli istanti non hanno subito uno dei provvedimenti di cui agli
artt. 14 e 14 *bis* L. 3/2012;

ritenuta la completezza della documentazione prodotta ai sensi dell'art. 9
commi 2 e 3 art. 14 *ter* comma 3 L. 3/2012;

rilevato che i sigg... hanno dichiarato di voler mettere a
disposizione dei propri creditori tutti i loro beni, costituiti dall'immobile,
adibito ad abitazione, sito in San Donà di Piave (VE)

_____ , e dai proventi della loro attività lavorativa;

osservato che appare plausibile la esclusione, tra i beni da liquidare, del
mobilio dell'abitazione e degli automezzi degli istanti, tenuto conto
dell'esiguo valore di detti beni, così come attestato dall'OCC, e considerato

altresì che i coniug[ati] necessitano dei mezzi per poter raggiungere il luogo di lavoro;

ritenuto, quanto alle passività, che, così come riportato nella elencazione di cui alle pagine 8 e seguenti della relazione particolareggiata integrativa dell'OCC depositata in allegato alla integrazione depositata il 6.7.2017, non vada riconosciuto il privilegio in favore del creditore [professionista] del quinto dello stipendio del sig[no]

osservato, sul punto, che il credito ceduto dal lavoratore alla finanziaria è un credito futuro, poiché lo stesso sorge relativamente ai ratei di stipendio soltanto nel momento in cui il lavoratore medesimo matura il diritto a percepire il relativo rateo mensile di stipendio e, relativamente al TFR, soltanto nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro;

rilevato che, nel caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto essendo a tal fine sufficiente il consenso delle parti, esplica efficacia meramente obbligatoria (cfr. Cass. 551/2012 e Cass. 17590/05);

rilevato, con riferimento al TFR, che lo stesso sorge, a norma dell'art. 2120 c.c., al momento della cessazione del rapporto ed in conseguenza di essa, essendo irrilevante, al fine di ipotizzare una diversa decorrenza, l'accantonamento annuale della quota del trattamento, che costituisce una mera modalità di calcolo dell'unico diritto che matura nel momento anzidetto;

osservato che è parimenti irrilevante la previsione dell'anticipazione sul trattamento medesimo, che è corresponsione di somme provvisoriamente quantificate e prive del requisito della certezza, atteso che il diritto

all'integrale prestazione matura, per l'appunto, solo alla fine del rapporto lavorativo (cfr. Cass. 3894/2010);

ritenuto, per quanto sopra detto, che [redacted] non sia titolare di alcun privilegio rispetto al proprio credito e, soprattutto, che detto credito, di natura chirografaria, debba essere soddisfatto, al pari degli altri crediti di pari rango, mediante il ricavato della liquidazione;

rilevato, con riferimento al debito nei confronti di [redacted], che dalla relazione integrativa dell'OCC è emerso che, nell'ambito del pignoramento presso terzi eseguito dall'istituto di credito, è intervenuta la assegnazione del quinto dello stipendio dei sigg.ri [redacted] in favore del creditore;

ritenuto che, con la pronuncia della ordinanza di assegnazione, la procedura esecutiva debba essere considerata chiusa, con la conseguenza che il provvedimento giudiziale assunto deve considerarsi intangibile e vincolante nella presente sede;

osservato che l'ipotesi di assegnazione della quota del quinto dello stipendio non è equiparabile all'ipotesi di un pignoramento pendente, rispetto alla quale è prevista una specifica disciplina circa la perseguibilità delle azioni esecutive;

ritenuto, per quanto sopra detto, che il credito di [redacted] debba continuare ad essere soddisfatto nelle forme e con le modalità previste dalla ordinanza di assegnazione, con conseguente detrazione degli importi attribuiti a [redacted] dalle disponibilità liquide mensili dei debitori;

osservato che nella integrazione alla relazione particolareggiata dell'OCC si dà atto che il debito nei confronti delle [redacted] è stato, nelle more, integralmente soddisfatto, come è peraltro desumibile dalle pagine 8 e

AW. MONICA PAGANO
Via Solferino, 15
25122 BRESCIA (BS)
Cod. Fisc.: PGN MNC 83T58 B157P
Partita I.V.A.: 03078530981

sede, lo stipendio medio dei coniug[ati] così come, d'altronde, gli stessi debitori hanno stabilito di spalmare mensilmente esborsi che, invece, vengono sostenuti in un'unica soluzione (si pensi al bollo auto); osservato, con riferimento all'elenco delle spese mensili necessarie di cui alle pagine 13 e 14 della proposta depositata il 9.6.2017, che le uscite devono andare correttamente quantificate nella seguente misura, alla luce delle puntualizzazioni contenute nella relazione particolareggiata cui integralmente si rimanda ed in considerazione della integrazione depositata il 6.7.2017:

- € 800,00 per alimenti
 - € 300,00 per gasolio per automobile
 - € 450,00 per affitto
 - € 460,00 per bollette varie
 - € 120,00 per assicurazione auto
 - € 72,00 per bollo auto
 - € 44,00 per assicurazione vita Billotto
 - € 48,00 tassa rifiuti
 - € 400,00 spese varie
 - € 455,83 ordinanza di assegnazione a carico
 - € 551,10 ordinanza di assegnazione a carico di
- per un totale di € 3.700,93;
- rilevato che le 'spese varie' sono state indicate in € 400,00 considerando anche le possibili spese mediche cui la famiglia dovrà fare fronte;

AW. MONICA PAGANO

Via Solferino, 15

25122 BRESCIA (BS)

Cod. Fisc.: PGN MNC 83T58 B157P

Partita I.V.A.: 03078530981

osservato che, tra gli esborsi, non si è tenuto conto delle 'spese mediche' per € 603,00 mensili (si veda il nuovo prospetto di cui alla pagina 5 della relazione integrativa dell'OCC allegata alla integrazione depositata il 6.7.2017);

ritenuto, infatti, che anche rispetto a detta voce si tratti, in realtà, di un debito chirografario pregresso per allegate spese mediche, rispetto al quale parrebbe essere stata concessa una rateizzazione di pagamento, con la conseguenza che anche detto debito deve essere soddisfatto al pari degli altri debiti di pari rango, previa esatta sua quantificazione in sede di liquidazione;

osservato, ancora, che detti esborsi appaiono congrui se parametrati ad una famiglia di tre persone (i due debitori e la figlia

ritenuto che, essendosi trovando disoccupato e avendo circa 40 anni, si imponga alla stessa di reperire nel più breve tempo possibile un lavoro e di contribuire al mantenimento della famiglia;

ritenuto che, quindi, dal mese di giugno 2018 compreso, gli esborsi mensili della famiglia dovranno essere ridimensionati nella seguente misura (più che prudenziale):

- € 550,00 per alimenti
- € 300,00 per gasolio per automobile
- € 450,00 per affitto
- € 460,00 per bollette varie
- € 120,00 per assicurazione auto
- € 72,00 per bollo auto
- € 44,00 per assicurazione vita
- € 48,00 tassa rifiuti

AW. MONICA PAGANO
Via Solferino, 15
25122 BRESCIA (BS)
Cod. Fisc.: PGN MNC 83T58 B157P
Partita I.V.A.: 03078530981

€ 300,00 spese varie

€ 455,83 ordinanza di assegnazione a carico

€ 551,10 ordinanza di assegnazione a carico di

per un totale di € 3.350,93;

ritenuto che, quindi, la quota parte mensile da mettere a disposizione dei creditori sia pari ad € 1.504,74 (arrotondato ad € 1.500,00) sino a maggio 2018 compreso e ad € 1.850,00 da giugno 2018 sino al termine previsto dall'art. 14 *undecies* L. 3/2012;

ritenuto che, alle condizioni sopra indicate, possa dichiararsi aperta la presente procedura;

osservato che non è possibile concedere un ulteriore termine ai debitori, tenuto anche conto del fatto che le questioni risolte nella presente sede sono giuridiche o comunque attengono alla discrezionalità di questo giudice;

P.Q.M.

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione
- 2) nomina liquidatore per i fini di cui all'art. 14 *ter* l. 3/2012 il dott.
- 3) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura della liquidazione non diventi definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

AVV. MONICA PAGANO
Via Solferino, 15
25122 BRESCIA (BS)
Cod. Fisc.: PGN MNC 83T58 B157P
Partita I.V.A.: 03078530981

- 4) dispone la pubblicazione della domanda depositata il 9.6.2017, della integrazione depositata il 6.7.2017, corredata dalla integrazione alla relazione particolareggiata dell'OCC, e del presente decreto presso il sito del Tribunale di Venezia;
- 5) ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, presso i registri immobiliari;
- 6) ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

Si comunichi anche al d

Venezia, 17.7.2017

AVV. MONICA PAGANO
Via Solferino, 15
25122 BRESCIA (BS)
Cod. Fisc.: PGN MNC 83758 B157P
Partita I.V.A.: 03078530981

Il G.D.
Dott.ssa *yu*

TRIBUNALE DI VENEZIA
DEPOSITATO
19 LUG 2017
IL CANCELLIERE
CANCELLIERE B3

Comunicato
il 19/07/17
8